

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE PREVISTO DALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22/01/2004 N. 28 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI SOTTOSCRITTA IN DATA 02.11.2016.

VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Direzione Generale Cinema e da Istituto Luce Cinecittà il 2 novembre 2016;

CONSIDERATO l'ingente numero di pratiche trasferite ad Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. dal precedente Gestore ed ancora non definite (alla data odierna: n. 1047 pratiche relative alla produzione e sceneggiatura, n.129 ai contributi in conto capitale alle sale cinematografiche e n.62 di contributi di conto interessi in favore delle sale cinematografiche);

CONSIDERATE le varie fasi di lavoro di ciascuna pratica, previste dal decreto legislativo di cui all'oggetto, con particolare riferimento al sostegno agli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale, per le quali nella maggior parte dei casi il recupero del finanziamento assegnato con i proventi della distribuzione non avviene in tempi rapidi che portano dunque il Gestore a seguire l'evoluzione di dette pratiche per periodi anche superiori ai 10 anni;

CONSIDERATE anche le pratiche trasferite relative ai contributi sugli interessi dei mutui a favore delle imprese di esercizio per le quali la scadenza del mutuo più recente è fissata al 2027;

VISTE anche le numerose pratiche in contenzioso in essere sempre trasferite all'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. dal precedente Gestore e il cui iter dipende anche dal sistema giudiziario;

CONSIDERATO quanto previsto dalla legge n.220 del 2016, con riferimento alle disposizioni applicative contenute nei decreti attuativi in materia di contributi selettivi che prevedono un'attività di verifica e comunicazione alla DGCinema della definizione di tutte le istanze concesse ai sensi del D.L. 28/2004 a favore dello stesso beneficiario;

CONSIDERATO il lavoro svolto da Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. e la necessità di stabilità

della struttura operativa che ha dimostrato di essere pienamente adeguata al compito assegnato,

si conviene e stipula quanto segue:

#### Articolo 1

1. L'articolo 4 – EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE, della Convenzione del 2 novembre 2016, è modificato come segue:

“1. La Convenzione avrà durata fino alla definizione di tutte le pratiche in essere compresi i contenziosi. Entro il 31 dicembre 2023, le parti effettueranno una verifica delle pratiche e dei contenziosi ancora pendenti e assumeranno le opportune iniziative e determinazioni.”

#### Articolo 2

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni della Convenzione ivi incluso quanto previsto all'articolo 5, comma 2.
2. Con riferimento all' articolo 8– RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO - si precisa che lo stesso viene svolto costantemente dalla DGCinema con il personale di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. dedicato e distaccato presso gli uffici della DGCinema e anche utilizzando il software realizzato per la Gestione dei Fondi.
3. Con riferimento all'ART. 12 – ISPEZIONI E CONTENZIOSO si precisa che le stesse avvengono su apposita richiesta della DGCinema.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 10 gennaio 2018

<p>Per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Direzione Generale Cinema Il Direttore Generale</p>	<p>Per Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  Il Presidente</p>
---	--